

Condizioni di Assicurazione

**Polizza
Incendio Prestito
Ipotecario Vitalizio**

Contratto di Assicurazione Incendio

Indice

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	pag. 1 di 6
1. Che tipo di assicurazione è Incendio Prestito Ipotecario Vitalizio	pag. 1 di 6
2. Quando e come è possibile pagare	pag. 1 di 6
3. Quando cominciano e quando finiscono le coperture	pag. 1 di 6
4. Quando e come è possibile disdire la polizza	pag. 1 di 6
5. Che cose è assicurato	pag. 1 di 6
5.1 Colpa grave e atti di solidarietà umana	pag. 2 di 6
5.2 Tolleranze	pag. 2 di 6
6. Che cosa non è assicurato	pag. 2 di 6
7. Quali sono i limiti di copertura	pag. 3 di 6
8. Limiti di indennizzo	pag. 3 di 6
9. Dove valgono le coperture	pag. 3 di 6
10. Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente	pag. 3 di 6
11. Estinzione anticipata del prestito ipotecario vitalizio	pag. 4 di 6
12. Oneri fiscali	pag. 4 di 6
13. Forma dell'assicurazione – primo rischio assoluto	pag. 4 di 6
14. Ispezione di quanto assicurato	pag. 4 di 6
15. Denuncia del sinistro e obblighi dell'assicurato	pag. 4 di 6
16. Procedura per la valutazione del danno	pag. 5 di 6
16.1 Mandato dei periti	pag. 5 di 6
16.2 Determinazione del danno	pag. 5 di 6
17. Termini per il pagamento dei sinistri	pag. 5 di 6
18. Assicurazione presso diversi assicuratori	pag. 5 di 6
19. Esagerazione dolosa del danno	pag. 6 di 6
20. Rinvio alle norme di legge	pag. 6 di 6
GLOSSARIO	pag. 1 di 3
INFORMATIVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 1 di 7

Polizza Incendio Prestito Ipotecario Vitalizio

Condizioni di Assicurazione

**(derivanti da apposita convenzione
stipulata dal Contraente con Intesa
Sanpaolo Protezione S.p.A.)**

Articolo 1

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È INCENDIO PRESTITO IPOTECARIO VITALIZIO

Incendio Prestito Ipotecario Vitalizio è una Polizza Collettiva stipulata dalle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo con Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. (nel seguito la “Compagnia”) per conto dei clienti nei cui confronti sia stato erogato un Prestito Ipotecario Vitalizio (nel seguito “Assicurati”).

La copertura assicurativa prevede l'erogazione di un Indennizzo, in caso di danni all'immobile posto a garanzia del Prestito Ipotecario Vitalizio (nel seguito il “Fabbricato”), provocati da eventi quali Incendio, Scoppio, fulmine ed Esplosione.

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono peraltro essere esercitati che dalla Banca Contraente della Polizza Collettiva (nel seguito la “Banca”) e dalla Compagnia, **ad eccezione di quelli che per loro natura non possono essere esercitati che dall'Assicurato/Prestatario, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.**

Ai fini delle definizioni contenute nella Polizza fa fede il Glossario che è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata alla condizione – ritenuta essenziale – che almeno due terzi della superficie complessiva dei piani del Fabbricato (comprese le pertinenze) siano adibiti a civili abitazioni, uffici o studi professionali.

Articolo 2

QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE

Il pagamento del Premio è a carico della Banca e l'Assicurazione opera a titolo gratuito per ciascun Assicurato/Prestatario.

Tale pagamento avviene, in un'unica soluzione, mediante il bonifico dell'importo dovuto sul conto corrente della Compagnia da parte della Banca, secondo le condizioni previste dalla Polizza Collettiva stipulata tra la Banca e la Compagnia.

Articolo 3

QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE E BUONA FEDE

Per ciascun Assicurato/Prestatario l'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di erogazione del Prestito Ipotecario Vitalizio e ha durata annuale.

In mancanza di comunicazione da parte della Banca, a ogni ricorrenza annua la copertura per ciascun Assicurato/Prestatario è prorogata per un ulteriore anno, fino a diversa comunicazione da parte della Banca.

La copertura relativa al Fabbricato il cui Prestito Ipotecario Vitalizio è stato estinto cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di perfezionamento della estinzione.

Articolo 4

QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA POLIZZA

La Banca può risolvere la Polizza Collettiva nelle modalità concordate nelle rispettive condizioni.

Articolo 5

CHE COSA È ASSICURATO

La Compagnia indennizza alla Banca, **entro la Somma Assicurata**, i danni materiali e diretti causati al Fabbricato da:

- 1) Incendio;
- 2) Fulmine;
- 3) Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- 4) Implosione;
- 5) Caduta aeromobili, meteoriti, corpi e veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
- 6) Bang sonico determinato da superamento del muro del suono da parte di aeromobili e oggetti in genere.

La Compagnia indennizza altresì, **entro la Somma Assicurata, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:**

- 7) i danni materiali e diretti al Fabbricato causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di impianti idrici, igie-

nici, di riscaldamento o di condizionamento d'aria nonché da colaggio o fuoriuscita di liquidi, **quando gli eventi di cui sopra abbiano colpito il Fabbricato medesimo o enti posti nell'ambito di venti metri da esso;** i guasti arrecati al Fabbricato allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso con l'utilizzo di mezzi congrui; La Somma Assicurata corrisponde al Valore a Nuovo di costruzione del Fabbricato, riportato nella perizia redatta dai periti e dagli estimatori, incaricati dalla Banca.

La Somma Assicurata non può comunque essere inferiore a € 20.000 e superiore a € 4.000.000.

Inoltre, la Somma Assicurata si intende automaticamente aumentata, ad ogni ricorrenza annuale dalla data di decorrenza fissata in Polizza, nella misura fissa dell'1,5 % dell'ultimo importo.

Si precisa che l'Assicurazione opera esclusivamente per il Fabbricato adibito a civile abitazione.

5.1 Colpa grave e atti di solidarietà umana

Fermo in ogni caso quanto disposto dalle singole clausole della presente Assicurazione, la Compagnia si impegna a rispondere dei danni anche se sono determinati da colpa grave dell'Assicurato/Prestatario.

La Compagnia si impegna altresì a indennizzare i Sinistri conseguenti ad atti dell'Assicurato/Prestatario compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni alla Compagnia.

5.2 Tolleranze

L'Assicurazione deve intendersi pienamente operante anche:

- a) quando nel Fabbricato assicurato si effettuano opere murarie o lavori di ristrutturazione, restauro, abbellimento, risanamento o ripristino funzionale di impianti, Fissi e Infissi;
- b) quando il riscaldamento del Fabbricato assicurato viene effettuato con stufe o bracieri comunque alimentati;
- c) qualora taluni impianti termici o elettrici del Fabbricato assicurato non siano ancora stati trasformati ai sensi delle Leggi n. 615 del 13 Luglio 1966 e n. 46 del 5 Marzo 1990 (nonché successive modifiche e integrazioni) o qualora la conduzione di detti impianti venga affidata a persone non munite della prescritta abilitazione;
- d) in caso di installazione a nuovo, trasformazione o utilizzo di impianti in genere per i quali non risulti ancora completato l'iter burocratico di concessione delle varie autorizzazioni necessarie, ai sensi di norme, leggi o regolamenti.

Articolo 6

CHE COSA NON È ASSICURATO

Dalla copertura assicurativa si intendono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invazione nonché atti dolosi di terzi in genere, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- b) causati da Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo dell'Assicurato/Prestatario, dei loro rappresentanti legali o soci a responsabilità illimitata oppure dei loro familiari conviventi dei quali l'Assicurato/Prestatario medesimo non debba rispondere a norma di legge;
- d) di smarrimento, Furto, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- e) causati da fenomeni elettrici che si manifestassero su impianti, circuiti o apparecchi elettrici, elettronici, audiovisivi e telefonici, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- f) causati da Terremoti, maremoti, eruzioni vulcani che, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate;
- g) ad apparecchi o impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) ad affreschi e statue che abbiano valore artistico o storico;
- i) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, traboccamento o rigurgito di fognature;
- j) causati da franamento, cedimento o smottamento del terreno, collasso strutturale;
- k) indiretti, quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o, comunque, qualsiasi danno che non riguardi la materialità del Fabbricato assicurato.

L'Assicurazione non è in alcun caso operante per:

- 1) Fabbricati non edificati interamente in cemento armato, elementi prefabbricati cementizi, laterizi, pietra, metallo, vetrocemento, conglomerati artificiali o altri solidi materiali edili Incombustibili, fatta salva la tolleranza di solide materie combustibili esclusivamente nelle strutture portanti del tetto e nelle separazioni orizzontali nonché – per una superficie non superiore a un terzo del totale – nella copertura e nelle pareti esterne;

- 2) Fabbricati costruiti in contrasto con norme di leggi o regolamenti ovvero in violazione di diritti altrui;
- 3) Fabbricati in corso di costruzione o che versino in stato di abbandono, di inagibilità o di evidente cattiva conservazione.

Inoltre, è esclusa la copertura per gli immobili prefabbricati in legno.

Articolo 7

QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

Le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui del Sinistro (**esclusi in ogni caso gli eventuali residue rientranti nella categoria "Rifiuti Pericolosi"**), fino alla concorrenza massima:

- a) del 10% del Danno Liquidabile a termini contrattuali, per singolo Sinistro;
- b) del 20% della Somma Assicurata per il Fabbricato alla decorrenza della Polizza, per uno o più Sinistri che dovessero avvenire nel corso dell'intera durata di quest'ultima.

Articolo 8

LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso la Compagnia potrà essere tenuta a pagare complessivamente una somma maggiore di quella assicurata, indicizzata conformemente al disposto dell'art. 5 "Che cosa è assicurato", ferme le norme di cui agli artt. 1908 (1° comma) e 1909 del Codice Civile.

Articolo 9

DOVE VALGONO LE COPERTURE

La presente Assicurazione vale esclusivamente per i Fabbricati ubicati in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Articolo 10

SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

È possibile interessare l'Autorità Giudiziaria per ogni controversia relative alla Polizza, ma tutte le controversie relative alla Polizza **devono essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di mediazione secondo gli obblighi previsti dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28** e successive modifiche da effettuare innanzi l'Organismo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell'Assicurato/Prestatario o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dall'Assicurazione. La richiesta di mediazione può essere inviata a:

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via San Francesco d'Assisi, 10 10122 Torino
e-mail: comunicazioni@pec.intesansanpaoloprotezione.com
fax: +39 011.093.10.62

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Se la mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative alla presente Assicurazione è quello del luogo di residenza o di domicilio principale dell'Assicurato/Prestatario o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dall'Assicurazione.

Qualora insorgano eventuali controversie sull'ammontare del danno, in caso di Incendio ed altri eventi, il Banca ha facoltà di richiedere la nomina di periti, secondo le modalità previste all'art. 19 "Esagerazione dolosa del danno". La richiesta può essere inviata a:

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via San Francesco d'Assisi, 10 10122 Torino
e-mail: comunicazioni@pec.intesansanpaoloprotezione.com
fax: +39 011.093.10.62

Articolo 11

ESTINZIONE ANTICIPATA DEL PRESTITO IPOTECARIO VITALIZIO

In caso di estinzione del Prestito Ipotecario Vitalizio, la Banca si obbliga a dare tempestiva comunicazione alla Compagnia.

La garanzia relativa al Fabbricato il cui Prestito Ipotecario Vitalizio è stato estinto cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di perfezionamento della estinzione.

La Banca ha diritto alla restituzione, **entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'Assicurazione**, della parte di Premio imponibile pagato e non goduto, relativo al periodo residuo intercorrente tra la data di perfezionamento dell'estinzione del Prestito Ipotecario Vitalizio e la data di scadenza originaria dell'Assicurazione.

Articolo 12

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all'Assicurazione sono sempre a carico della Banca.

Articolo 13

FORMA DELL'ASSICURAZIONE – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La presente Assicurazione viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e quindi la Compagnia rinuncia, in caso di Sinistro, all'applicazione della regola proporzionale, di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Articolo 14

ISPEZIONE DI QUANTO ASSICURATO

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare ciò che assicura e **l'Assicurato/Prestatario ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti informazioni e indicazioni**. L'esercizio del suddetto diritto da parte della Compagnia non libera l'Assicurato/Prestatario da alcuno dei suoi obblighi.

Articolo 15

DENUNCIA DI SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ADERENTE

In caso di Sinistro l'Aderente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (le relative spese sono a carico della Compagnia ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile)
- b) darne avviso alla Compagnia entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata da inviare a:

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino
oppure all'indirizzo e-mail sinistri@pec.intesasanpaoloprotezione.com
ovvero al numero di fax +39 011.093.10.62

- c) rendere, nei cinque giorni successivi all'eventuale richiesta della Compagnia, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la sua causa presunta e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere tempestivamente trasmessa alla Compagnia
- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni verificatisi, con riferimento a qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché – a richiesta – un rapporto particolareggiato sullo stato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai suoi Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.

L'inadempimento anche solo di uno dei suddetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, pure ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Articolo 16

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e l'altro dall'Assicurato/Prestatario, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro, e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

16.1 Mandato dei periti

I periti devono:

indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro

verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell'Aderente e accertare se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state dichiarate

verificare se l'Aderente abbia adempiuto ai propri obblighi

accertare l'esistenza, la quantità e la qualità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 16 "Procedura per la valutazione del danno"

stimare e liquidare il danno in conformità altre disposizioni di Polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Tali risultati sono obbligatori per le parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

16.2 Determinazione del danno

L'ammontare del danno al Fabbricato assicurato si determina stimando il Valore a Nuovo delle porzioni completamente distrutte e il costo per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto, in ogni caso, del valore di eventuali residui o recuperi.

Qualora il costo da sostenere per riparare una porzione danneggiata ecceda il suo Valore a Nuovo, la Società riconoscerà solo quest'ultimo.

Le spese di cui al punto 9) dell'art. 5 "Che cosa è assicurato" e quelle di cui all'art. 1914 del Codice Civile devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, fermo comunque il disposto dell'art. 8 "Limite di Indennizzo".

Articolo 17

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione richiesta, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo, semprechè sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del Sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato esclusivamente qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dal punto c) dell'art. 6 "Che cosa non è assicurato".

Articolo 18

ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

La Polizza opera indipendentemente da altre assicurazioni, fermo l'obbligo dell'Assicurato/Prestatario, in caso di Sinistro, di darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno le altre compagnie, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato/Prestatario deve denunciare l'eventuale Sinistro a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo la rispettiva Assicurazione autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali Indennizzi, escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, ecceda l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo, calcolato secondo la propria Assicurazione, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Articolo 19

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato/Prestatario che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di quest'ultimo, perde il diritto all'Indennizzo.

Articolo 20

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme della Legislazione Italiana.

**Polizza Incendio Prestito
Ipotecario Vitalizio**

Glossario

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di Assicurazione.

BANCA

Una delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, che eroga il Prestito Ipotecario Vitalizio e che ha stipulato la Polizza in convenzione con la Compagnia.

COMPAGNIA

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., con sede legale in Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino.

DANNO LIQUIDABILE

Il danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza, **entro il limite della Somma Assicurata.**

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile (o sua porzione), posto a garanzia del Prestito Ipotecario Vitalizio, inclusi Fissi e Infissi, opere di fondazione o interrate nonché pertinenze quali centrale termica, box, recinzioni e simili (**ma esclusi, in ogni caso, parchi, giardini, alberi e piante in genere, attrezzature sportive o destinate al gioco, strade private e opere di pavimentazione all'aperto**), purché realizzate nel Fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Si intendono compresi impianti fissi idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione.

Sono escluse tinteggiature, tappezzerie, perlinature o altre forme di investimento interno di pareti e soffitti, moquette e statue che abbiano valore artistico o storico.

Inoltre, sono esclusi i prefabbricati in legno.

Qualora si assicuri una sola porzione di immobile in condominio, sono comprese le relative quote millesimali di proprietà comune.

FENOMENO ELETTRICO

Per "Fenomeno Elettrico" si intende:

Corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso);

Variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti);

Sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od omissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche);

Arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).

FISSI ED INFISSI

I manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del Fabbricato assicurato, e – in genere – quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finitura o protezione.

FURTO

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri, ai sensi dell'art. 26 del Codice Penale.

IMPLOSIONE

Il repentino cedimento di contenitori, serbatoi o tubazioni per carenza di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

La combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILI

I materiali, le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro, dopo l'applicazione di Limiti di Indennizzo previsti in Polizza.

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e Assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la Legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate previste in Polizza.

PERIODO ASSICURATIVO

Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza dell'Assicurazione.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che integrano e provano l'Assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dalla Banca alla Compagnia a titolo di corrispettivo per l'Assicurazione.

PRESTITO IPOTECARIO VITALIZIO

Il contratto di finanziamento, di cui la Legge n. 44 del 2 aprile 2015, modifica all'art. 11 quaterdecies del Decreto Legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, in materia di disciplina del Prestito Ipotecario Vitalizio, stipulato – a mezzo di atto pubblico – tra la Banca ed il Prestatario e garantito da ipoteca sul Fabbricato assicurato.

PRESTATARIO

Il soggetto che ha stipulato con la Banca il Prestito Ipotecario Vitalizio, garantito da ipoteca sul Fabbricato assicurato. Il Prestatario e l'Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi. In caso di cointestazione del Prestito Ipotecario Vitalizio, l'Assicurato sarà uno dei due Prestatari.

RIFIUTI PERICOLOSI

I rifiuti di cui al D. Lgs. n. 22 del 5 Febbraio 1997 e successive modifiche e integrazioni nonché quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/1964 e successive modifiche e integrazioni.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori o serbatoi per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione. **Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.**

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa e l'insieme dei danni cagionati da tale evento o da più eventi garantiti direttamente o indirettamente riconducibili a una stessa causa prima.

SOMMA ASSICURATA

La Somma Assicurata corrisponde al Valore a Nuovo di costruzione del Fabbricato, riportato nella perizia redatta dai periti e dagli estimatori, incaricati dalla Banca. Sulla perizia la Somma Assicurata è definita "Valore Assicurabile". **La Somma Assicurata non può comunque essere inferiore a € 20.000 e superiore a € 4.000.000.**

TERREMOTO

Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Il sommovimento marino di grande ampiezza, causato da scosse sismiche sottomarine, si definisce Maremoto.

VALORE A NUOVO (per il Fabbricato)

L'importo corrispondente al costo eventualmente da sostenere per l'integrale ricostruzione a nuovo del Fabbricato con le stesse caratteristiche, **esclusi il valore dell'area su cui il Fabbricato insiste, gli oneri di urbanizzazione e ogni genere di onere fiscale detraibile.**

Polizza Incendio Prestito Ipotecario Vitalizio

Informative
sul trattamento
dei dati personali

Informative aggiornate Giugno 2024

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'INFORMATIVA)

L'informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti¹ nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani – L. 104/2008", richiedente il preventivo, danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

Il contenuto aggiornato dell'informativa potrà essere consultato nella sezione "Privacy" del sito

www.intesasanpaoloprotezione.com

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?

Il GDPR definisce il "dato personale" come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per "trattamento", ossia "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione."

In qualità di "Titolare del trattamento", Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., società del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste "operazioni" che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

Questi sono i riferimenti utili per contattarci:

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Sede legale: Via San Francesco d'Assisi 10 – 10122 Torino.

comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com

www.intesasanpaoloprotezione.com

2. CHI È IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI"? COME LO PUOI CONTATTARE?

Il "Responsabile della protezione dei dati" (DPO – Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail:

dpo@intesasanpaoloprotezione.com

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:

- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie "particolari"**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti "sensibili" e richiedono una protezione "particolare" ed uno specifico consenso.

Inoltre, per le sole polizze Motor, trattiamo:

- **dati derivanti dall'utilizzo del dispositivo "ViaggiaconMe"**, qualora la polizza preveda l'installazione della box;
- **dati acquisiti da pubbliche banche dati**²;
- **dati dei soggetti terzi** interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani – L. 104/2008", danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

¹ Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; società che svolgono attività di gestione relative al dispositivo "Viaggia con me Box" per le polizze che ne prevedono l'installazione.

² Informazioni tecniche relative al veicolo, attestato di rischio, verifica della copertura assicurativa, etc.

4. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

5. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?

I dati che trattiamo possono avere provenienza:

- **Diretta:** se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;
- **Indiretta:** se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e da altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

I tuoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi di disdetta dei contratti sottoscritti dalla clientela). L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla società è descritto nell'allegato "processi decisionali automatizzati agiti da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A." sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.intesasanpaolo-protezione.com

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTUIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	LE NOSTRE FINALITÀ
<p>a) <i>Consenso</i> (art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR)</p> <p>-----</p> <p>Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità. Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.</p>	<p><u>Effettuiamo</u> attività di marketing diretto e indiretto ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgiamo attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze ed effettuiamo indagini di mercato e di customer satisfaction sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; - comunichiamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirti una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. <p><u>Trattiamo</u> dati appartenenti a categorie "particolari" solo se strettamente necessario per finalità specifiche, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, nell'ambito della gestione dei sinistri, o dell'attività di monitoraggio della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate dalle eventuali terze parti coinvolte (ad es.: strutture sanitarie convenzionate).</p>
<p>b) <i>Contratto e misure precontrattuali</i> (art. 6.1 lettera b) del GDPR)</p>	<p><u>Prestiamo</u> i servizi richiesti e diamo esecuzione ai contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali.</p>
<p>c) <i>Obbligo di legge</i> (art. 6.1 lettera c) del GDPR)</p>	<p><u>Adempiamo</u> a prescrizioni normative, ad esempio in ambito fiscale e in materia di anticiclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento. <u>Adempiamo</u> a disposizioni dell'Autorità, ad esempio in relazione a richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc.).</p>

d) <i>Legittimo interesse (art. 6.1 lettera f) del GDPR)</i>	<p>Perseguiamo interessi legittimi nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali.</p> <p>Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo per finalità amministrative.</p> <p>Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi.</p> <p>L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloprotezione.com</p>
--	--

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR.**

Possano essere destinatari dei tuoi dati:

- le **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
- i **sistemi pubblici informativi** istituiti presso le pubbliche amministrazioni, tra cui il PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- i **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc...), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - fondi sanitari, casse sanitarie, società di mutuo soccorso;
 - medici e strutture sanitarie convenzionate;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
 - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi;
 - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
 - società terze in qualità di provider per la gestione del dispositivo "ViaggiacconMe" per le polizze per cui è prevista la sua installazione.

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito

www.intesasanpaoloprotezione.com.

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo³.

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.

Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dpo@intesianpaoloprotezione.com

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste.

Fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito www.intesianpaoloprotezione.com

³ G.U. Unione Europea L. 195/5 del 27.7.2010.

ALL. 1 – I DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Opposizione (ex art.21 GDPR): qualora i tuoi dati personali siano trattati da noi per finalità di marketing diretto, hai il diritto di opposti in qualsiasi momento al trattamento e all'eventuale attività di

profilazione ad esso connessa; se eserciti questo diritto, i tuoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento per questa finalità.

Puoi esercitare il diritto di opposti anche relativamente ai trattamenti che effettuiamo per eseguire compiti di interesse pubblico, per esercitare pubblici poteri o per perseguire un legittimo interesse nostro o di terzi. In questi casi il trattamento non sarà più effettuato a meno che non ci siano motivi che ci obbligano a procedere oppure esso sia necessario per accertare, esercitare o difendere in giudizio un diritto.

Processo decisionale automatizzato compresa la profilazione (ex art.22 GDPR): di norma non assumiamo decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato dei tuoi dati personali se non in specifici ambiti ed esclusivamente quando la decisione è relativa alla conclusione o l'esecuzione di un contratto, si basa sul tuo consenso esplicito oppure è autorizzata dalla legge.

Nei primi due casi (contratto e consenso) garantiamo il tuo diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la tua opinione e di contestare la decisione.

Hai sempre il diritto di ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata, sull'importanza e sulle conseguenze dei trattamenti automatizzati.

Accesso (ex art.15 GDPR): hai il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso, da parte nostra, un trattamento di dati personali che ti riguardano, di avere informazioni sul trattamento in corso e di ricevere copia dei dati.

Cancellazione (ex art.17 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che ti riguardano (ad esempio se i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati oppure se hai revocato il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per attuarlo).

Limitazione (ex art.18 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che ti riguardano (ad esempio per il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche sui dati personali dei quali hai contestato l'esattezza).

Portabilità (ex art.20 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ricevere i dati personali che ci hai fornito e che ti riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico. Il GDPR tutela altresì il tuo diritto di trasmettere questi dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte nostra.

Rettifica (ex art.16 GDPR): hai il diritto di rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano e l'integrazione dei dati incompleti.

Reclamo (ex art.77 GDPR): se ritieni che il trattamento dei tuoi dati da parte nostra stia avvenendo in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali, hai diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente.

ALL. 2 - GLI INTERESSI LEGITTIMI

L'art. 6.1, lettera f) del **REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation)** ci autorizza a trattare i dati personali che ti riguardano senza la necessità di chiederti un consenso, laddove il trattamento sia necessario per il perseguimento di un legittimo interesse nostro o di terzi, a condizione che tale interesse non prevalga sui tuoi interessi, sui tuoi diritti e sulle tue libertà fondamentali.

Ti ricordiamo che, ai sensi dell'art. 21 del GDPR hai il **diritto di opposti in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che ti riguardano, qualora il trattamento venga effettuato per il perseguimento di un nostro interesse**. In caso di tua **opposizione**, ci asterremo dal trattare ulteriormente i tuoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sui tuoi interessi, diritti e libertà), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Elenco degli interessi legittimi perseguiti dal Titolare:

- **presidio della sicurezza fisica**, intesa come sicurezza delle persone e del patrimonio aziendale, anche attraverso l'acquisizione di immagini e video nell'ambito di sistemi di videosorveglianza;
- **presidio della sicurezza dei sistemi IT** e delle reti a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali;
- adozione di presidi idonei alla **prevenzione delle frodi** e di **altri rischi** (ad esempio in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di antiriciclaggio e di anticorruzione) in adempimento di obblighi giuridici gravanti sul Titolare;
- **esercizio e difesa di un diritto** (compreso il diritto di credito), in qualsiasi sede;
- **trasmissione** di dati personali **all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo**:
 - per fini amministrativi interni;
 - per la gestione congiunta della clientela condivisa dalle società del Gruppo
 - per la corretta gestione della consulenza offerta dai distributori dei nostri prodotti assicurativi sulla clientela condivisa
 - per la creazione di un'offerta adeguata di prodotti e servizi basata sulle reali esigenze della clientela
- **trattamento di dati personali di soggetti terzi** nell'ambito dell'esecuzione di accordi e/o contratti con controparti della Banca, anche in fase precontrattuale;
- **svolgimento di attività non riconducibili all'esecuzione di contratti ma pertinenti al rapporto di clientela** (ad esempio assistenza e "caring" alla clientela);
- **gestione di operazioni societarie e strategiche** quali, ad esempio fusioni, scissioni e cessioni di ramo d'azienda;
- **gestione del rischio assicurativo** a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- **sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi** attraverso la produzione di statistiche e di reportistica con le seguenti finalità:
 - definizione di nuovi prodotti e servizi;
 - verifica delle performance di prodotti e servizi per il miglioramento degli stessi;
 - verifica dell'efficacia di processi e/o dell'operatività delle strutture attraverso indagini di Instant Customer Feedback, ovvero questionari relativi allo svolgimento delle operazioni;
 - miglioramento della Data Quality;
 - costruzione di modelli generali di comportamento della clientela basati su analisi statistiche di informazioni di tipo quanti/qualitativo con lo scopo di mantenere adeguato lo standard dell'offerta di prodotti e servizi alle esigenze della clientela;
 - miglioramento dell'esperienza dell'utente sui siti web e sulle applicazioni.
 - l'effettuazione della stima automatica del danno al veicolo mediante l'acquisizione di immagini del sinistro ed eventuali dati della box.

ALL. 3 - PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI AGITI DA INTESA SANPAOLO PROTEZIONE S.p.A.

Nell'ambito della gestione delle richieste della clientela che pervengono alla Compagnia, abbiamo introdotto un sistema di smistamento delle stesse che porta ad una gestione automatizzata del processo di **elaborazione delle richieste di disdetta** delle polizze in scadenza.

Quando un cliente **decide di non rinnovare una polizza**, deve tempestivamente comunicarne per iscritto l'intenzione a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.

È stato quindi introdotto un sistema decisionale automatizzato che, sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento e riportato nelle condizioni di assicurazione del prodotto sottoscritto, procede alla elaborazione della richiesta **dandone immediato corso o**, nel caso in cui tale richiesta non sia stata ricevuta nei termini previsti, **scadenziandola per la prima data utile successiva**.

Al termine del processo, il sistema provvede a **inoltrare un riscontro al cliente**, confermandogli l'avvenuta disdetta della polizza o l'eventuale presa in carico della richiesta per la scadenza successiva.

In ogni caso, garantiamo il tuo diritto di ottenere l'intervento umano⁴, di esprimere la tua opinione ed, eventualmente, di contestare la decisione.

⁴ Si rimanda alla specifica sezione dell'informativa dedicata all'esercizio dei diritti dell'interessato.

Polizza Incendio Prestito Ipotecario Vitalizio

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino
comunicazioni@pec.intesasampaoloprotezione.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino
06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Iscritta all'Albo delle
imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi
Assicurativi al n. 28